



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

Protocollo di Legalità

tra

Prefettura – U.t.G. di Cosenza

e

ANAS. S.p.A.

e

L'ATI Vidoni Spa- Consorzio Grecale.

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata relativamente alla realizzazione della seguente Opera:

Adeguamento della S.S. N.534 a raccordo autostradale tra la A3 (Firmo) e la S.S. 106 (Sibari)

CUP : F11B01000360001

CIG: 37290372AE

DL

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, nella persona del Prefetto Dr. Gianfranco Tomao.

L'ANAS S.p.A., nella persona del Responsabile Unità Protocolli di Legalità Dr. Giancarlo Perrotta.

L'ATI Vidoni Spa- Consorzio Grecale, nella persona del procuratore speciale Ing. Felice Riva.

PREMESSO

- che con Delibera n. 58/2011 il CIPE ha previsto l'espletamento dei controlli antimafia secondo le linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi opere (CCASGO);
- che l'intervento in questione rientra nel programma delle "infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi" di cui alla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121;
- che l'ANAS, ai sensi dell'art. 176, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136 – "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per conseguire la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni nonché per il controllo della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;

B. M.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]




Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i Soggetti Aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori;
- che il CIPE, con deliberazione n. 58 del 3 agosto 2011, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
- che con D.P.C.M. 18 aprile 2013 sono stati istituiti gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- che l'ATI Vidoni Spa-Consorzio Grecale, con sede legale in Tavagacco, è aggiudicataria dell'affidamento delle attività di realizzazione dei lavori di adeguamento della S.S.n. 534 a raccordo autostradale tra la A3 (Firmo) e la S.S. 106 (Sibari);
- che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Cosenza, sicché l' autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di Cosenza;
- che l'articolo 15 della legge 241/1990, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablativo, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che è, altresì, volontà delle parti applicare, allorquando saranno approvate, le linee guida che il C.I.P.E. adoterà in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 176 del d.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii;

B y


DIA







Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

- che, ai fini di garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 così come integrato con il D. Lgs 15 novembre 2012 n. 218 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita dall'art. 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- che le tematiche relative ai flussi di manodopera ed alla loro gestione rappresentano per le organizzazioni criminali un anello significativo per il controllo del territorio;
- che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con nota nr. 7/30 CCASGO/2014 del 4 agosto 2014 ha comunicato di avere deliberato, nella seduta del 30 luglio 2014, che il Protocollo proposto sia integrato e modificato in alcune clausole, che qui si integrano e si modificano;
- che ai fini del presente Protocollo si applicano anche le verifiche antimafia e gli altri adempimenti in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Ministero dell'Interno –Ufficio di Gabinetto del Ministro, con nota nr. 11001/119/8/3 (1) Uff. II- Ord.Sic.Pub.- del 9 agosto 2014, ha comunicato la mancanza di motivi ostativi in ordine alla stipula del presente Protocollo, secondo le indicazioni del CCASGO contenute nella nota anzidetta;
- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
 - i) della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le Opere compresi i parasubordinati e le Partita IVA senza dipendenti;
 - ii) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle Opere, nel rispetto del principio di



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;

iii) delle condizioni di sicurezza dei cantieri;

iv) del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

- che ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:

i) Appaltatore: l'ATI Vidoni Spa- Consorzio Grecale per cui l'Anas é Stazione Appaltante, per l'affidamento della realizzazione dei lavori di adeguamento della S.S. n. 534 a raccordo autostradale tra la A3 (Firmo) e la S.S. 106 (Sibari);

ii) Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;

iii) Terzo subcontraente: l'avente causa del subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;

iv) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;

v) la "filiera delle imprese", ai sensi dei commi 1 e 9, dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è riferita ai subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

- che si ritiene, per quanto sopra, opportuno recepire le sopra indicate osservazioni.

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, Anas S.p.A. si impegna a fornire alla Prefettura UTG di Cosenza, per via telematica all'indirizzo PEC **sicurezza.prefcs@pec.interno.it**, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablativo, Anas S.p.a. indicherà alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

2. Fermo restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera Cipe n.58/2011, potrà avvalersi, ai fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell' indennizzo.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

pagina 6 di 22



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

1. Ai fini del presente Protocollo, l'Anas ha il compito di garantire - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - per il tramite dell'Appaltatore, il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione dell'Opera, così come previsto nel presente Protocollo.

2. L'Anas si impegna ad inserire nei contratti con l'Appaltatore apposita clausola con la quale lo stesso Appaltatore assume l'obbligo di fornire all'Anas i dati relativi alle società e imprese interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'Opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte dell'Anas nei casi indicati nel successivo art. 3, commi 5 e 7, e nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 3 del presente Protocollo.

3. L'obbligo di conferimento dei dati, da assolvere con le modalità di cui al successivo art. 6, sussiste relativamente:

a) a tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall'appaltatore autorizzati o approvati dall'Anas per qualunque importo;

b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'appaltatore per qualunque importo;

c) ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati o approvati dall'Anas per qualunque importo. L'obbligo di conferimento dei

dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.

Belg

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

4. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate.
5. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.
6. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.

Articolo 3

VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, é esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati nelle premesse. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 complessive a trimestre. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 6, i dati identificativi dei fornitori.

Bg

[Signature]
GA

[Signature]
pagina 8 di 22



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

2. L'Anas si impegna ad acquisire dalla Prefettura di Cosenza, preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo e indipendentemente dal loro importo, le informazioni antimafia sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non si potrà procedere all'approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.

3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle opere, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura dell'Anas, mediante attivazione della clausola di cui al comma 5. Si procede all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della perdita del contratto o del subcontratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 6.

4. I termini per il rilascio delle informazioni antimafia sono disciplinati ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218.

5. I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito interdittivo. L'Anas effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e comunica, senza ritardo, alla Prefettura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

Bdy

[Signature]
[Signature]

[Signature]



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

6. Nella richiesta di informazioni, da inoltrarsi alla Prefettura, devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'art.91, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218.

7. L'esito delle verifiche effettuate é comunicato dalla Prefettura all'Anas ed all'Appaltatore ed é immesso a cura di quest'ultimo nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 6, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza é causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.

8. La Prefettura istituirà una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione; alla cabina di regia partecipano anche i soggetti sottoscrittori.

9. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui agli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente articolo 2, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, l'Anas si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre all'Appaltatore l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'articolo 94 comma 1 D. Lgs. 159/2011

ARTICOLO 4

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI
SUBCONTRATTI**

1. L'obbligo di richiesta di informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012,



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

n.218, sussiste anche per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni elencate nell'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed inoltre per le tipologie di prestazioni, di seguito elencate, a puro titolo esemplificativo:

- fornitura e trasporto di acqua;
- servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
- somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Articolo 5

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE

1. L'Anas e l'Appaltatore si impegnano ad inserire nei Contratti di Affidamento e a verificare l'inserimento – in occasione del rilascio dell'autorizzazione delle varie tipologie di contratto – una clausola specifica con il seguente contenuto:

a) Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione all'Anas, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)". Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.

b) Clausola n. 2



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate l'Anas e la Prefettura".

c) Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura l'Anas e l'ATI Vidoni Spa- Consorzio Grecale in data 23 settembre 2014 e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

2. L'Anas e l'Appaltatore, pertanto, si impegnano a prevedere che gli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) siano inseriti sia nei contratti stipulati dall'Appaltatore con gli operatori economici "della filiera" e che la violazione degli obblighi di cui alle predette lettere a) e b), sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.- L'Anas valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.

3. L'Anas e l'Appaltatore si impegnano altresì a prevedere nei contratti di affidamento e in occasione del rilascio dell'autorizzazione delle varie tipologie di contratto quanto segue:

i. l'obbligo per l'appaltatore dell'inserimento di una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte dell'Anas, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, a carico del cessionario. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'opera, che



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario.

ii. l'obbligo per l'Appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione dell'Anas all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione é subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte dell'Anas stessa, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, sull'impresa distaccante.

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'opera, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa all'impresa distaccante.

4. L'Anas, l'Appaltatore nonché gli operatori economici della filiera si impegnano a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.

~~5. L'Appaltatore nonché gli operatori economici della filiera si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio~~

Ref

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

6. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

7. L'obbligo di cui al comma 5 viene contrattualmente assunto, nei confronti dell'Anas, dall'Appaltatore e, nei confronti di questi, dai subcontraenti e dai terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti é valutata dall'Anas ai fini della revoca degli affidamenti.

Articolo 6

COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, l'Anas e l'Appaltatore si impegnano a rendere disponibile, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema:

a) Anagrafe degli esecutori;

b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere. Tale infrastruttura informatica é allocata presso l'Anas e presso la sede degli uffici di cantiere dell'Appaltatore. Il flusso informativo é riservato al Gruppo



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

Interforze costituito presso la Prefettura di Cosenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, nonché al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le informazioni contenute nella Banca dati devono consentire il monitoraggio:

- i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'opera;
- ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.

2. I dati in questione verranno immessi dall'Appaltatore in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche "Anagrafe degli esecutori". Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, comma 7, anche le seguenti informazioni essenziali:

- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
- tipologia e importo del contratto o subcontratto;
- oggetto delle prestazioni;
- durata del contratto o subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- indicazione del conto corrente dedicato.



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

3. In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione dell' opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

i. immissione nella Anagrafe degli esecutori dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;

ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;

iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione, da parte del soggetto aggiudicatore ANAS cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale fino al 4% del valore del contratto o del subcontratto stesso. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla rescissione del contratto.

Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al successivo art. 7, comma 5, del presente protocollo.

La documentazione di cui ai commi 2 e 3 verrà messa a disposizione dall'Anas e dall'Appaltatore, attraverso l'inserimento diretto nella banca dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e dell'art.93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218.

Articolo 7

SANZIONI

1. L'Anas applicherà all'impresa appaltatrice una sanzione pecuniaria nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del presente protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 2, comma 2 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, nella misura fino al 4% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni. La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che, a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, è prevista nella misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto o del subcontratto.

2. L'Anas e l'Appaltatore, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, si impegnano ad inserire in tutti i contratti dalla stessa stipulati apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire all'Anas i dati indicati nell'art. 6, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera.

3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di inosservanza



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte dell'Anas nei casi indicati dal presente Protocollo.

4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico dell'Anas, né a carico dell'Appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.

5. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno contabilizzate da ANAS e versate su apposito conto corrente fruttifero in custodia al soggetto aggiudicatore e, indi, poste a disposizione dell'Appaltatore nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore nella misura del 40%. La parte residua delle penali, pari al 60%, è destinata all'attuazione di misure incrementalì della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.

Articolo 8

**SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI
DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE**

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori, la cui redazione è a cura dell'Appaltatore, la cui gestione è di competenza dell'Anas ed il cui controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.

pagina 18 di 22



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

Il c.d. "Settimanale di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

i. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente e di tutti gli operatori e imprese della filiera), dei mezzi dell'Appaltatore, del Subcontraente, del terzo Subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;

ii. al Referente di cantiere dell'Appaltatore che trasmetterà con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e, che, ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;

iii. all'Appaltatore che ha l'obbligo, tramite il Referente di cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;

2. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al comma 1 per:

i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;

ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art.5 della Legge n.136/2010, per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;

iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il Coordinatore del Gruppo Interforze;

b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dall'ANAS d'intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'Appaltatore;

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136 anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

b) assicurare che la bolia di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge 136/2010.

4. In caso di inosservanza degli impegni di cui al comma 3, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, l'Anas applicherà all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria, per la cui determinazione si rimanda agli specifici articoli del C.S.A. di cui al Contratto di Appalto.

pagina 20 di 22



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme sanzionate dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 7, comma 5, del presente protocollo.

Articolo 9

MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO AI FINI DELLA TRASPARENZA DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti decidono di osservare le disposizioni contenute nell'articolo 10 dello schema di protocollo di legalità allegato alle linee-guida "Piano Carceri", pubblicate nella G.U.R.I. del 18 giugno 2012, n. 140. Nel tavolo previsto dal comma 2 del citato articolo 10, che sarà istituito entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, possono essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall'art. 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per queste finalità potranno essere valorizzate le risultanze desunte da accordi tra le parti riguardanti versioni più avanzate dei documenti attestanti non solo la regolarità della posizione delle imprese, ma anche la congruità dei versamenti dei contributi previdenziali in relazione al costo complessivo dell'opera.

Articolo 10

DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il Protocollo di legalità opera fino alla conclusione dei lavori.



Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

Tutte le imprese o gli operatori economici della filiera che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione dell'opera sono tenuti ad osservare il presente protocollo.

2. Le parti si impegnano, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.

Articolo 11

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

L'ANAS provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente protocollo, inviando alla Prefettura ed al CCASGO, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto.

Sottoscritto a Cosenza il 23.09.2014

Il Prefetto di Cosenza.....*Gianfranco Bona*

Per l'ANAS S.p.A.....*[Signature]*

Per l'Appaltatore.....*[Signature]*

Le OO.SS. di categoria (limitatamente all'art. 9)

Fillea CGIL Sig. Antonio Di Franco.....*Antonio Di Franco*

Filca CISL Sig. Mauro Venulejo.....*[Signature]*

Feneal UIL Sig. Bruno Marte.....*B. Marte*

Il Rappresentante territoriale del lavoro (limitatamente all'articolo 9)

Dott. Pietro Perri.....*[Signature]*